

COMUNE DI MASSERANO

PROVINCIA DI VERCELLI

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'APPLICAZIONE E LA DISCIPLINA  
DELLA TASSA OCCUPAZIONE  
SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 1993, N. 507)

REGOLAMENTO  
per l'applicazione e la disciplina della  
Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Regolamento e tariffe
- Art. 2 Classe del Comune
- Art. 3 Oggetto della tassa
- Art. 4 Soggetti attivi e passivi

CAPO II  
CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

- Art. 5 Concessione ed autorizzazione all'occupazione
- Art. 6 Scopo delle occupazioni
- Art. 7 Intralci alla circolazione
- Art. 8 Occupazioni con vetture da piazza o private
- Art. 9 Caratteri delle occupazioni
- Art. 10 Modalità di richiesta delle concessioni ed autorizzazioni. Doveri del titolare del diritto all'occupazione
- Art. 11 Rappresentanti del titolare della concessione od autorizzazione. Trasferimenti del diritto
- Art. 12 Durata delle autorizzazioni e delle concessioni
- Art. 13 Decadenza dalle concessioni od autorizzazioni
- Art. 14 Revoca, modifica o sospensione delle occupazioni
- Art. 15 Procedura ed effetti del provvedimento di revoca
- Art. 16 Occupazioni abusive

CAPO III  
APPLICAZIONE DELLA TASSA

- Art. 17 Occupazioni permanenti e temporanee
- Art. 18 Graduazione della tassa. Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.
- Art. 19 Criteri per la determinazione della tassa.
- Art. 20 Tariffe.
- Art. 21 Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri per la graduazione e determinazione della tassa.
- Art. 22 Esenzioni

CAPO IV  
DENUNCIA, MODALITA' DI RISCOSSIONE  
ED ACCERTAMENTO

- Art. 23 Denuncia della Occupazione permanente
- Art. 24 Versamento della tassa per le occupazioni permanenti
- Art. 25 Denuncia e versamento per le occupazioni temporanee
- Art. 26 Riscossione mediante convenzione occupazioni temporanee
- Art. 27 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa, contenzioso

Art. 28 Affidamento da parte del comune del servizio di accertamento e riscossione della  
tassa.

Art. 29 Funzionario responsabile. Rappresentante del concessionario

Art. 30 Sanzioni

CAPO V  
DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 31 Passi carrabili

Art. 32 Occupazione permanente del sottosuolo e soprasuolo

Art. 33 Occupazioni eseguite nel corso di lavori pubblici.

CAPO VI  
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 Norme transitorie e finali

Art. 35 Abrogazioni e sostituzioni

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Regolamento e tariffe

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, modificato ed integrato con le norme del decreto legislativo 28 dicembre 1993, n.566, nonché ai sensi dell'art. 5 e 54 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Con il regolamento il Comune disciplina i criteri di applicazione della tassa nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

3. Le tariffe sono adottate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore con il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

Art. 2

Classe del Comune

1. Ai fini dell'applicazione della tassa di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, il Comune agli effetti dell'art. 43 del citato decreto legislativo, avendo al 31 dicembre 1992 una popolazione residente di n. 2.292 unità appartiene alla classe 5°.

Art. 3

Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono altresì soggette a tassa le occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

3. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

4. Ai sensi dell'art. 38, comma 4 del decreto legislativo 507/93, avendo il Comune una popolazione residente al 31.12.92 inferiore a n. 10.000 abitanti, la tassa non si applica sulle occupazioni effettuate sui tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, salvo che non siano soggette a servitù di pubblico passaggio. Sono, in ogni caso, escluse le occupazioni di aree appartenenti alla Provincie ed al demanio statale.

6. E' fatta comunque salva l'applicazione, alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche, di un canone di concessione in rapporto alle superfici utilizzate ed alla categoria stradale ove si realizza l'occupazione. Nel determinare la misura della somma il Comune avrà riguardo alle soggezioni che derivano alla strada e al vantaggio che l'utente ne ricava.

#### Art. 4

#### Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

### CAPO II

#### CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI

#### Art. 5

#### Concessione ed autorizzazione all'occupazione

1. Nessun diritto esclusivo di occupazione può essere esercitato senza autorizzazione o regolare atto di concessione e senza il pagamento della tassa relativa, fatta eccezione per le occupazioni esenti dal tributo, per le quali è tuttavia sempre richiesto l'atto di concessione o di autorizzazione.

2. Le concessioni e le autorizzazioni sono subordinate alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nei regolamenti comunali di polizia urbana, di igiene e di edilizia. Esse sono sempre accordate dall'Amministrazione Comunale senza pregiudizio dei diritti dei terzi, verso i quali gli occupanti dovranno rispondere di ogni molestia, danno o gravame esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità.

3. Le occupazioni temporanee di suolo, soprasuolo e sottosuolo suolo pubblico, sono ordinate al rilascio, da parte dell'Amministrazione Comunale di semplici autorizzazioni scritte. Per le occupazioni temporanee, che non necessitano di preventiva autorizzazione scritta, la bolletta di pagamento della tassa, rilasciata dall'agente autorizzato alla riscossione, sostituisce l'autorizzazione.

4. Il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni per l'occupazione di aree per l'esercizio del commercio ambulante saranno regolate dalla legge 28/3/91, n. 112, e dai regolamenti di attuazione.

#### Art. 6

##### Scopo delle occupazioni

1. Ogni richiesta di occupazione dovrà essere finalizzata al raggiungimento di una utilità come l'esercizio di un'industria commercio, arte o professione o per ragioni edilizie, agricole, impianto di giostre, giochi, spettacoli e trattenimenti pubblici eccetera. Saranno in ogni caso vietate le concessioni od autorizzazioni per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge.

#### Art. 7

##### Intralci alla circolazione

1. Le occupazioni di qualsiasi natura debbono essere richieste e concesse in modo da non intralciare il traffico dei veicoli e pedoni sulle vie, piazze e spazi pubblici, od impedire l'accesso alle case private, negozi, uffici, edifici in genere.

#### Art. 8

##### Occupazioni con vetture da piazza o private

1. Le aree di stazionamento delle autovetture e delle vetture a trazione animale da piazza, così come le aree destinate a parcheggi delle autovetture di uso privato, sono determinate dall'autorità comunale.

2. Le aree destinate a parcheggio di vetture ad uso privato possono essere affidate in concessione nelle forme di cui all'art. 22 comma 3, della legge 142/90 ovvero, nelle forme previste dalle leggi in materia. Apposita speciale normativa regolerà dette concessioni fermo comunque quanto disposto nel presente Regolamento.

3. Ai fini della riscossione della tassa di cui al presente regolamento, l'utilizzazione degli spazi adibiti a parcheggio e assegnati in concessione è assoggettata al pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche. Ove le predette aree siano affidate in concessione, non inferiore all'anno, il concessionario è tenuto all'assolvimento della tassa di occupazione permanente per gli spazi concessi ed utilizzati.

#### Art. 9

##### Caratteri delle occupazioni

1. Le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli hanno carattere personale e non possono essere cedute.

2. Le autorizzazioni e le concessioni valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per le quali sono state rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività

3. In tutti i casi esse si intendono accordate :

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione.

4. Il titolare della concessione od autorizzazione è tenuto ad esibire il titolo ad ogni richiesta del personale addetto al servizio, della polizia municipale e della forza pubblica.

5. E' prevista, in ogni caso, la facoltà di revoca per inosservanza delle disposizioni regolamentari o per mancato rispetto delle condizioni previste dall'autorizzazione ovvero per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

#### Art. 10

##### Modalità di richiesta delle concessioni ed autorizzazioni. Doveri del titolare del diritto all'occupazione

1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio, anche se per legge o per regolamento l'occupazione è dichiarata esente da tributo, deve farne domanda alla Amministrazione Comunale ed ottenere regolare autorizzazione o concessione. La richiesta di autorizzazione o di concessione di aree per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è disciplinata dalla legge 28/3/91 n. 112.

2. La domanda deve essere redatta su carta bollata e contenere le generalità complete del richiedente (anagrafiche e fiscali), il fine e l'oggetto della richiesta di autorizzazione o di concessione, nonché essere corredata, se del caso, da disegni, descrizioni ed altri documenti atti a chiarire la richiesta. Nella domanda l'interessato dovrà dichiarare di conoscere ed accettare senza alcuna riserva le disposizioni contenute nel presente regolamento, nel decreto legislativo 507/93 e successive integrazioni e modifiche, nonché alle altre disposizioni speciali che disciplinano la materia.

3. Il titolare del diritto di occupazione deve inoltre sottostare alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella concessione od autorizzazione;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga o rinnovo ottenuto prima della scadenza;
- c) provvedere alla manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- d) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni;
- e) eseguire tutti i lavori necessari per ripristinare lo stato dei luoghi, alla scadenza della concessione;

f) versare, alle scadenze stabilite, la tassa concordata od accertata a suo carico, con le modalità previste dalla legge e/o dalla eventuale convenzione di cui al successivo Art. 26 del presente Regolamento;

g) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari nonché tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione.

4. L'Amministrazione potrà comunque subordinare la concessione o l'autorizzazione alla costituzione di un deposito cauzionale infruttifero, che resterà vincolato a favore del Comune per l'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nell'atto di concessione o autorizzazione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di esse, nonché per le spese di manutenzione e ripristino del bene concesso. Il deposito cauzionale potrà essere eseguito oltre che in contanti, a mezzo deposito di titoli di Stato o da questi garantiti, con polizza fidejussoria bancaria od assicurativa.

5. Ai proprietari di negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione con preferenza sugli altri richiedenti. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone, la concessione sarà fatta - sempre secondo tariffa - al primo richiedente risultante dai registro di protocollo.

6. L'Amministrazione concluderà l'attività istruttoria del procedimento nei modi e termini di cui all'art. 2, Legge 241 /90 e relativo Regolamento Comunale di attuazione.

#### Art. 11

##### Rappresentanti del titolare della concessione od autorizzazione. Trasferimenti del diritto

1. Le concessioni e/o autorizzazioni sono strettamente personali e non ne è consentita la cessione.

2. E' vietata qualsiasi subconcessione.

#### Art. 12

##### Durata delle autorizzazioni e delle concessioni

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere accordate per un tempo inferiore ad un anno, e sono rinnovabili con apposito provvedimento.

2. Le concessioni permanenti hanno invece durata non inferiore ad un anno e cessano alla loro scadenza, salvo l'eventuale tempestivo rinnovo con apposito provvedimento.

3. La cessazione volontaria dell'occupazione prima del termine stabilito non dà diritto a restituzione, anche parziale, del tributo o a refusione ovvero a compenso di sorta.



4. Sono fatte salve le norme sancite dalla legge n. 112/91 in materia di commercio su aree pubbliche.

#### Art. 13

##### Decadenza dalle concessioni od autorizzazioni

1. La mancata osservanza delle condizioni imposte nell'atto di autorizzazione o di concessione, ovvero alle norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento, consegue la decadenza del diritto.

2. Per i provvedimenti di decadenza sono applicabili le disposizioni previste ai successivi articoli.

3. In materia di commercio su aree pubbliche si osservano in via principale le norme di cui alla legge n. 112/91.

#### Art. 14

##### Revoca, modifica o sospensione delle occupazioni

1. Tutte le concessioni od autorizzazioni si intendono accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'amministrazione.

2. La revoca della concessione od autorizzazione concernente l'utilizzazione di suolo soprassuolo e sottosuolo pubblico dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, esclusa qualsiasi altra indennità.

3. In materia di commercio su aree pubbliche si osservano in via principale le norme di cui alla legge n. 112/91.

#### Art. 15

##### Procedura ed effetti del provvedimento di revoca

1. La revoca è disposta dal Sindaco, con apposita ordinanza preceduta, se del caso, da una perizia tecnica. Nell'ordinanza di revoca sarà assegnato al titolare dell'autorizzazione o della concessione un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale, essi saranno eseguiti d'ufficio, con rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito all'atto del rilascio dell'autorizzazione o della concessione.

2. Il provvedimento di revoca è notificato a sensi di legge.

Art. 16  
Occupazioni abusive

1. Sono considerate abusive tutte le occupazioni in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento, fermo restando comunque l'obbligo dell'assolvimento della tassa.

2. L'occupazione abusiva dovrà cessare con l'accertamento dell'abusività e qualora ciò non sia possibile con immediatezza per motivi di ordine pratico il Sindaco provvederà a notificare l'ordinanza di sgombero e di ripristino del bene occupato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge emanate in materia, senza pregiudizio di ogni altra azione da espletare a salvaguardia dei diritti del Comune e della collettività.

3. Al verificarsi della fattispecie prevista dai precedenti commi, sarà elevato, a carico dei contravventori, verbale di accertamento di violazione alle norme amministrative, seguendo la procedura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge in materia e relativi regolamenti, salvo denuncia all'autorità giudiziaria quando il fatto costituisca reato più grave stabilito dal codice penale o da altre leggi e regolamenti.

CAPO III

APPLICAZIONE DELLA TASSA

Art. 17  
Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 18  
Graduazione della tassa.  
Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche.

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate, con la procedura indicata nell'art. 42 - 3° comma del D.Lgs. n. 507/93, in n. 2 categorie

Art. 19

Criteri per la determinazione della tassa.

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in unità di superficie o di lunghezza. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare o al chilometro, a seconda dell'unità di misura da utilizzarsi in base alla legge, sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D. Lgs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee sono calcolate in ragione del 10 per cento.

4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1.000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

5. Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

6. Ogni elemento delimitante l'area occupata si computa ai fini della tassazione.

7. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, e per le quali la riscossione avviene mediante convenzione a norma dell'art. 26 del presente regolamento, la tassa è dovuta con riferimento al periodo autorizzato, indipendentemente dall'effettiva occupazione del suolo.

9. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, ai fini della determinazione delle ore giornaliere soggette a tassazione si farà riferimento agli orari di mercato stabiliti dal Comune.

Art. 20

Tariffe.

1. Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente e temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono determinate, in epoca successiva a quella di prima applicazione, dalla Giunta Comunale entro il 31 Ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° Gennaio dell'anno successivo a quello in cui la delibera diviene esecutiva a sensi di legge.

2. L'omesso o ritardato adempimento della disposizione di cui al precedente comma, consegue la conferma delle tariffe in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, ad ognuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma, ed è commisurata alla superficie occupata, in base all'unità di misura stabilita nella legge, e graduata nell'ambito delle categorie previste nell'art. 18 del presente regolamento e entro i limiti di legge.

4. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie, in base all'unità di misura stabilita nella legge, ed è graduata nell'ambito delle categorie previste nell'art. 18 del presente regolamento, alla durata dell'occupazione.

#### Art. 21

##### Occupazioni permanenti e temporanee. Criteri per la graduazione e determinazione della tassa.

1. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 46, 47, e 48 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni. Le misure di cui predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe. La tassazione riferita all'ultima categoria non può essere inferiore al 30 per cento di quella deliberata per la prima. La tassa di base è soggetta alle seguenti maggiorazioni e riduzioni:

#### A) OCCUPAZIONI PERMANENTI

- Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo: alla tariffa base si applica una riduzione del 66%;
- Occupazioni con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico: alla tariffa base si applica una riduzione del 70%;
- Occupazioni con passi carrabili: alla tariffa base si applica una riduzione del 50%.
- Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti: alla tariffa base si applica una riduzione del 50%.
- Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. (il divieto di utilizzazione dell'area da parte della collettività non può estendersi oltre la superficie di mq. 10): alla tariffa base si applica una riduzione al 10%.
- Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune: la tassa è determinata con riferimento a una superficie non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente è calcolata in ragione del 10%. Se i medesimi risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati, alla tariffa base si applica una riduzione del 10%.
- Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

- Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993: la tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate.
- Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi: la tassa è dovuta nella misura annua complessiva a prescindere dalla consistenza delle occupazioni.
- Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi : per ogni apparecchio e per anno sarà dovuta la tassa entro i limiti di cui al 7° comma dell'art. 48 della Legge.
- Distributori di carburante. Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati: per ogni distributore sarà dovuta la tassa entro i limiti di cui al 1° comma dell'art. 48 del D.Lgs. 507. La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa, nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.
- Occupazioni con seggiovie e funivie: la tassa è dovuta entro i limiti di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93 .

## B) OCCUPAZIONI TEMPORANEE

B1) Per le occupazioni temporanee, ad eccezione delle occupazioni realizzate nell'esercizio delle attività edilizia e dello spettacolo viaggiante, la tassa si applica con suddivisione nelle seguenti fasce orarie valevoli per tutte le rimanenti categorie: dalle ore 8 alle ore 12, dalle 12 alle 14, dalle 14 alle 18 e dalle ore 18 alle ore 8.

- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.
- Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta del 20%.

- La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% con l'osservanza delle norme di cui all art. 26 del presente Regolamento.

B2) Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto: le tariffe sono ridotte del 50% La tariffa così determinata è soggetta alle seguenti ulteriori riduzioni:

- per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione del 20%;
- per le occupazioni di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione avviene mediante convenzione a tariffe ulteriormente ridotte del 50%.

B3) Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia: le tariffe giornaliere sono ridotte del 50% e la tariffa oraria è pari a 1/24 della tariffa giornaliera. Alla tariffa così determinata si applicano le seguenti ulteriori riduzioni:

- per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione del 20%;
- per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50%.

B4) Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe giornaliere sono ridotte dell'80%. La tariffa oraria è pari a 1/24 della tariffa giornaliera. Le tariffe così determinate sono soggette alle seguenti ulteriori riduzioni:

- per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione del 20%;
- per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50%.

B5) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive le tariffe sono ridotte dell'80%. Le tariffe così determinate sono soggette alle seguenti ulteriori riduzioni:

- per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione del 20%;
- per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50%.

B6) Per le occupazioni con autovetture ad uso privato su aree a ciò destinate dal Comune le tariffe sono ridotte del 30%. Le tariffe così determinate sono soggette alle seguenti ulteriori riduzioni:

- per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione del 20%;

- per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50%.

B7) Per le occupazioni con tende e simili le tariffe sono ridotte del 70%. Le tariffe così determinate sono soggette alle seguenti ulteriori riduzioni:

- per le occupazioni non inferiori a 15 giorni si applica la riduzione del 20%;

- per le occupazioni non inferiori a un mese la riscossione avviene mediante convenzione a tariffa ulteriormente ridotta del 50%.

B8) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del Decreto Legislativo n. 507/1993 la tariffa è ridotta del 50%. Dette occupazioni effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura sono calcolate cumulativamente con arrotondamento all'unità superiore.

B9) Per le occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo di cui all'art. 47 del Decreto Legislativo n. 507/1993: la tassa è applicata entro i limiti di cui all'anzidetto articolo.

B10) Altre occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo: le tariffe sono ridotte del 50%.

## Art. 22 Esenzioni

### 1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1°, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia comunale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune ed alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;

2. Gli aventi diritto all'esenzione dovranno fare espressa menzione del titolo di esenzione vantato, nella domanda di concessione od autorizzazione, fermo restando l'obbligo delle istanza di cui all'Art. 10 del presente Regolamento.

#### CAPO IV

### DENUNCIA, MODALITA' DI RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO

#### Art. 23

#### Denuncia della Occupazione permanente

1. I soggetti, di cui all'art. 4 del presente regolamento, per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, devono presentare al Comune, ovvero all'eventuale Concessionario del servizio, apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al successivo Art. 24.

3. Per le occupazioni permanenti del soprassuolo e del sottosuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, già denunciate in annualità precedenti, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia, anche



cumulativa, ed il versamento può essere effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

#### Art. 24

##### Versamento della tassa per le occupazioni permanenti

1. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

2. Per le occupazioni permanenti, i soggetti di cui all'art. 4 devono provvedere al versamento della tassa entro i seguenti termini:

- entro 30 giorni dal rilascio della concessione (e comunque entro il 31 dicembre dell'anno di rilascio della medesima);
- entro il 31 gennaio per gli anni successivi a quello del rilascio della concessione.

3. Per le occupazioni di cui all'art. 46 del D. Lgs. n. 507/93 il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento, verificatesi nel corso dell'anno, il relativo versamento può essere effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

#### Art. 25

##### Denuncia e versamento per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al precedente Art. 24, da effettuarsi non oltre il termine di scadenza della occupazione previsto dall'autorizzazione comunale ovvero dalla convenzione di cui all'art. 26.

2. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione - quali le occupazioni effettuate con automezzi privati su aree adibite dal comune a parcheggio o quelle effettuate da commercianti che effettuino l'attività in forma itinerante ovvero quelle poste in essere dai "sorteggianti" di cui all'art. 7, comma 5 del D.M. 4 giugno 1993 n. 248 ecc. - il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

#### Art. 26

##### Riscossione mediante convenzione occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee di durata superiore ai trenta giorni o che si verifichino con carattere ricorrente, come risultanti dall'autorizzazione, è disposta la riscossione anticipata mediante convenzione. In tale caso la tariffa è ridotta del cinquanta per cento.

2. La convenzione ha lo scopo di disciplinare:

a) la periodicità dei pagamenti della tassa, da effettuarsi mensilmente, trimestralmente ovvero per la intera durata della autorizzazione ad occupare, come rilasciata dal Comune. Il pagamento della tassa deve avvenire in via anticipata, non oltre la scadenza della rata convenuta. I versamenti saranno mensili anticipati per concessioni od autorizzazioni inferiori a tre mesi; I versamenti saranno trimestrali anticipati per autorizzazioni per periodi eccedenti;

b) alle sanzioni per il mancato rispetto delle scadenze previste per i pagamenti, disciplinate dal successivo art. 30, che consegue altresì l'obbligo dell'assolvimento in unica soluzione anticipata delle restanti rate;

c) la recidività, nel mancato rispetto della scadenza delle rate comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la perdita del diritto ad occupare.

Nell'atto di convenzione è fatta espressa menzione delle norme che la regolano.

3. La convenzione va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune o dal Concessionario del servizio, e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il competente ufficio: l'atto di convenzione deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di autorizzazione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, quello delle singole rate e relative scadenze.

#### Art. 27

##### Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa, contenzioso

1. Il Comune ovvero il Concessionario del servizio controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti con apposito avviso di liquidazione notificato nei modi di cui al successivo comma 3. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa determinata dal Comune ovvero dall'eventuale Concessionario del servizio, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 26 e 25, del presente regolamento. entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. Il Comune o l'eventuale Concessionario del servizio provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, sono notificati al contribuente, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento,

entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento sarà notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. Avverso gli atti di rettifica ovvero di accertamento d'ufficio è ammesso ricorso, nei modi e termini previsti dal D.Lgs. n. 546/92, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, se già insediata al tempo della instaurazione della vertenza, diversamente il ricorso dovrà essere proposto al Ministero delle Finanze, Direzione Regionale delle Entrate, competente per territorio.

6. La riscossione coattiva della tassa si effettua, in unica soluzione, secondo le modalità previste all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e con l'applicazione dell'art. 2752 del codice civile.

7. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza diretta al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno di pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

#### Art. 28

Affidamento da parte del comune del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

1. Ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, potrà affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione della tassa ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 32 del decreto legislativo 507/93.

2. A tal fine, si applicheranno le disposizioni previste dal predetto D.Lgs. 507/93, capi I e II, successive integrazioni e modificazioni, dai Decreti Ministeriali, dalle Istruzioni e Circolari emanate dal Ministero delle Finanze, del Comune e del Concessionario del servizio per quanto di rispettiva competenza.

3. Per le riscossioni da effettuarsi in forma diretta e quelle di cui all'art. 26, comma 2 del presente regolamento, si utilizzeranno appositi bollettari e registri, obbligatoriamente e preventivamente vidimati dal Comune, annotati in apposito registro di carico e scarico redatto in duplice esemplare, di cui una copia tenuta dal Comune ed una dall'incaricato del servizio.

4. Tutti i registri e bollettari per le riscossioni in forma diretta, una volta ultimati, dovranno essere depositati nell'archivio comunale contestualmente alla rendicontazione periodica prevista dall'art. 26, comma 3, del decreto legislativo 507/93. Tali documenti

saranno comunque a disposizione del Concessionario o degli incaricati di quest'ultimo per eventuali consultazioni.

#### Art. 29

##### Funzionario responsabile. Rappresentante del concessionario

1. Il Comune, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Nel caso di gestione del servizio in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al Concessionario del servizio, sotto la supervisione e vigilanza del Comune.

3. L'Amministrazione comunicherà alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

4. Nell'espletamento dell'attività il Concessionario del servizio può agire per mezzo di un rappresentante, munito di apposita procura, che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dall'art. 29 del decreto legislativo 507/93. Di ciò dovrà essere fornita al Comune dichiarazione, resa a norma della Legge n. 15/68, unitamente al deposito dell'atto di conferimento della procura.

5. Il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento, rilasciata dal Comune.

#### Art. 30

##### Sanzioni

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento - relativamente alle sole occupazioni permanenti - effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 24, del presente regolamento, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento. Le predette riduzioni sono inapplicabili alle occupazioni aventi carattere temporaneo.

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

CAPO V

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 31  
Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

4. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

5. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma 4 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

6. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 32  
Occupazione permanente del sottosuolo e soprasuolo

1. Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione dei condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

2. Nel caso che il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie,

che non può superare complessivamente, nel massimo, il 20 per cento delle spese medesime.

Art. 33

Occupazioni eseguite nel corso di lavori pubblici.

1. Non costituisce imponibilità al tributo l'occupazione di suolo effettuato nel corso di lavori pubblici ordinati od eseguiti dal Comune.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34

Norme transitorie e finali

1. Gli occupanti senza titolo il suolo pubblico e quelli che non abbiano ancora assolto il pagamento della tassa dovuta, devono entro 60 giorni dalla data di adozione del presente regolamento, con le modalità tutte previste da quest'ultimo, regolarizzare la loro posizione, come previsto dall'art. 56, comma 3, del decreto legislativo 507/93. Decorso tale termine saranno adottate, nei confronti degli inadempienti, le sanzioni previste per le occupazioni abusive dalla legge e dal regolamento.

2. I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per le occupazioni permanenti relative all'anno 1994 ma non iscritti a ruolo dovranno, entro 60 giorni dall'adozione del presente regolamento e relative tariffe :

- a) presentare al Comune od all'eventuale Concessionario del servizio la denuncia di occupazione, redatta sugli appositi moduli;
- b) effettuare il versamento della tassa per l'intero anno 1994 utilizzando i bollettini di conto corrente postale all'uopo predisposti.

3. I contribuenti iscritti a ruolo per le occupazioni permanenti relative all'anno 1994, con le tariffe in vigore nell'anno 1993, sono tenuti a provvedere, entro il termine di 60 giorni dalla data di adozione del presente regolamento e relative tariffe, ad effettuare l'integrazione dell'importo risultante dall'applicazione delle nuove tariffe e quanto già pagato, utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente postale.

4. I contribuenti che nell'anno 1994 effettuano occupazioni permanenti di spazi soprastanti o sottostanti il suolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie, dovranno corrispondere, per detto anno 1994, una tassa pari a quella dovuta per l'anno 1993 aumentata del 10%, con un minimo di lire 50.000. Nel caso che il Comune avesse già emesso il ruolo relativo all'anno 1994 sulla base delle tariffe in vigore nell'anno 1993 senza il previsto aumento del 10% ovvero senza l'addebito dell'importo minimo di lire 50.000, l'importo corrispondente a detto aumento del 10% o l'importo di lire 50.000

debbono essere versati dai contribuenti nel termine di 60 giorni dall'adozione del presente regolamento.

5. Ove all'atto del versamento della tassa di occupazione non siano ancora disponibili i bollettini di conto corrente postale previsti dal decreto legislativo 14 novembre 1993 n. 507 e dal presente regolamento, il versamento della tassa potrà essere effettuato utilizzando normali bollettini di versamento in C.C.P., intestati al Comune riportanti, sul retro, il numero di contribuente del titolare dell'occupazione nonché la dettagliata descrizione dell'occupazione per la quale viene assolto il tributo.

6. La formazione dei ruoli relativi alla tassa di occupazione permanente, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D. P. R. 43/88 riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 31.12.1993. Per gli accertamenti relativi alle partite iscritte a ruolo per gli anni fino al 1994, si applicano le modalità e i termini previsti dal testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 56, comma 5, del decreto legislativo 507/93. Parimenti, i procedimenti pendenti in contenzioso amministrativo davanti all'Intendenza di Finanza od al Ministero delle Finanze e non ancora definiti alla data di insediamento delle nuove Commissioni, continuano ad essere decisi in sede amministrativa dai suddetti Organi, ai sensi dello Art. 77 del D.Lgs. 546/92, con le modalità ed i termini di cui all'art. 20 DPR 638/72.

7. La tassa per le occupazioni temporanee effettuate nell'anno 1994 dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che commercializzano direttamente i loro prodotti e per le occupazioni temporanee realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, è determinata con riferimento alle tariffe applicabili, a giorno, per l'anno 1993, aumentate del 50%. Alle tariffe così determinate non si applicano, ai sensi dell'art. 56 comma 11 bis, del decreto legislativo 507/93, le agevolazioni previste per le menzionate specifiche ipotesi di occupazione.

8. Per quanto concernente i rapporti contrattuali con l'appaltatore in carica ed il passaggio dal regime di appalto al regime di concessione, si rinvia a quanto disposto dall'art. 56, commi 6, 7, 8, 9, e 10, del decreto legislativo 507/93. L'eventuale affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa per le occupazioni permanenti potrà avvenire a favore dell'attuale concessionario, e nel periodo di vigenza del contratto, con provvedimento deliberativo entro 60 giorni dall'iscrizione di cui al comma 6° dell'art. 56 D. Lgs n. 507/93.

## Art. 35

### Abrogazioni e sostituzioni

1. Il presente regolamento sostituisce ogni precedente norma regolamentare e tariffaria afferente alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme contenute nel decreto legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni nonché a tutte le norme di legge vigenti in materia.

3. Il presente regolamento esplica la sua efficacia dal primo gennaio 1994, così come disposto dalla normativa di cui ai decreti legislativi 507/93 e 566/93.